



Al Dirigente SUI Edilizia Residenziale
Privata Commercio Patrimonio
COMUNE DI ANCONA

Al Dott. Giuliano Giordani
Responsabile UO Commercio
COMUNE DI ANCONA

Esclusivamente a mezzo pec:
aepa.comune.ancona@emarche.it

OGGETTO: Art. 15 Regolamento Regionale n. 1 del 2 marzo 2015 (Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n.27) – riscontro alla richiesta di confronto nell'ambito del principio costituzionale della leale collaborazione tra enti.

In riferimento all'oggetto si significa che la presente nota è limitata solo ad una fattiva collaborazione istituzionale esclusivamente attraverso l'interpretazione delle norme giuridiche e viene effettuata senza riferimenti a casi specifici e non rientra in alcun modo nell'attività di consulenza di cui alla dgr regionale 769/2006 e successive modifiche ed integrazioni. L'attività di consulenza si esplica infatti attraverso pareri non obbligatori e non vincolanti e non può mai risolversi in una sorta di mera sostituzione nell'attività istruttoria tipica di ogni procedimento amministrativo. Resta piena, pertanto, la responsabilità delle singole amministrazioni locali in ordine al contenuto dei provvedimenti di propria competenza.

A tal fine vengono ad essere fornite informazioni di natura generale deferendo ai soggetti in indirizzo ogni valutazione circa eventuale utilizzo in fattispecie concrete.

• **PREMESSA.**

Il Comune di Ancona, con nota protocollo 268101 del 11/03/2021 chiede a questa p.f. un confronto sulla normativa regionale applicabile agli esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita (art. 15 del Regolamento Regionale n. 1/2015).

In particolare, l'amministrazione comunale domanda se, pur in assenza di esplicito richiamo, i prodotti di seguito elencati possano essere ricompresi nelle merci di cui all'art 15, comma 2, lettera e) del citato regolamento regionale (materiale per l'edilizia e la ferramenta):

- materiale elettrico, comprese le apparecchiature installabili negli edifici (es.: citofoni, videocitofoni, sistemi di allarme, antenne ed impianti satellitari), fatta eccezione per gli elementi di arredo interno (es.: appliques, lampadari);
- tende solari fisse esterne, relativi accessori per il montaggio e altre schermature solari rientranti nelle detrazioni fiscali di cui al c.d. eco bonus (cfr. circolare dell'agenzia delle entrate n. 15/2018);
- colori, vernici, carte da parati, pennelli;
- viti, bulloni, altri elementi ed utensili di dimensioni ridotte.



• **NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONI.**

➤ **Art. 15 del Regolamento regionale n. 1/15 (Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita).**

1. E' esercizio specializzato nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita l'esercizio che effettua in modo esclusivo o prevalente l'attività di vendita di una delle tipologie dei prodotti elencati al comma 2. L'attività è considerata prevalente quando almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio è destinata a tale tipologia

2. Sono merci ingombranti e a consegna differita i seguenti prodotti:

a) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti, relativi accessori e parti di ricambio;

b) legnami;

b) combustibili;

d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria, il commercio e l'artigianato;

e) materiali per l'edilizia e ferramenta;

f) materiali termoidraulici;

g) attrezzature e macchinari per lo sport o il fitness;

h) mobili

3. Merci ingombranti e a consegna differita non comprese nell'elenco di cui al comma 1 sono individuate con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di commercio.

4. Ai fini di determinare il regime abilitativo applicabile all'esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 2 è calcolata come di seguito:

a) nella misura di un decimo, qualora la superficie di vendita non superi le dimensioni di una media struttura come individuate nelle Tabelle 3, 4 e 5;

b) nella misura di un decimo fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente, qualora la superficie di vendita superi le dimensioni di una media struttura come individuate nelle Tabelle 3, 4 e 5.

5. In caso di cessione, affitto o subentro a qualsiasi titolo, se l'attività non riguarda più in modo prevalente la vendita delle merci di cui al presente articolo vanno applicate le disposizioni generali relative alle medie e grandi strutture di vendita, anche sotto forma di centri commerciali, con conseguente obbligo di adeguamento a quanto da esse previsto.

La disposizione sopra richiamata individua:

- a) le categorie merceologiche di prodotti identificabili come "merci ingombranti e a consegna differita" (comma 2);
- b) il concetto di "prevalenza", in base al quale un esercizio può considerarsi specializzato nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita;
- c) le modalità di calcolo della superficie di vendita (oggetto di autorizzazione amministrativa) da applicarsi in tali fattispecie (comma 4);
- d) la facoltà, in capo al dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di commercio, di individuare, con apposito decreto dirigenziale, categorie di merci ingombranti e a consegna differita non comprese nell'elenco di cui al comma 2 (comma 3).



Attenendoci al confronto richiesto, da un' analisi puntuale del comma 2 del precedente articolo, si evidenzia la presenza all'interno della categoria "merci ingombranti ed a consegna differita" di prodotti di piccole e medie dimensioni, per i quali non si renderebbe necessaria né ipotizzabile la consegna differita; si fa riferimento nello specifico ai prodotti elencati alla lettera a) – autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti, **relativi accessori e parti di ricambio** ed alla lettera f) – materiali termoidraulici.

Al fine di rendere una corretta interpretazione del disposto normativo è utile operare un raffronto tra l'elencazione di cui all'art. 15 comma 2, comma e) del Regolamento regionale 1/2015 e l'articolazione dei CODICI ATECO associabili al commercio di materiale per l'edilizia e la ferramenta.

A titolo di esempio non esaustivo si evidenzia che all'interno della categoria commercio di ferramenta e materiali da costruzione (CODICE ATECO 47.52.10) sono inclusi prodotti complementari quali colori, vernice, lacche, attrezzature per il fai da te, materiale elettrico.

Si evidenzia inoltre che:

- a) **la categoria commercio all'ingrosso di materiale per la ferramenta (CODICE ATECO 46.74.10) comprende** ferramenta e serrature; attrezzi quali martelli, seghe, cacciavite ed altri utensili a mano, casseforti, maniglieria, viteria, bulloneria ed altra minuteria metallica.
- b) **la categoria commercio all'ingrosso di materiale per l'edilizia (CODICE ATECO 46.73) comprende:** moquette e linoleum; materiali per rivestimenti inclusi apparecchi igienico sanitari; vasche idromassaggio; infissi (porte e finestre); altri materiali da costruzione: sabbia, ghiaia, malte, laterizi, articoli per arredo urbano; prefabbricati; pietre da costruzione, marmi ed altre pietre da taglio; saune e piscine prefabbricate.

Dall'elencazione che precede si desume che la classificazione ATECO prevede l'individuazione di una "categoria generale" e di "sottocategorie" comprendenti anche materiali parificabili a "prodotti complementari" o "accessori".

E' ragionevole, pertanto, estendere la stessa logica all'individuazione delle tipologie merceologiche elencate all'art. 15 comma 2 del predetto regolamento dal momento che:

- a) l'elencazione non costituisce un "*numerus clausus*" in relazione alla possibile estensione dei "prodotti complementari" o "accessori";
- b) la facoltà, in capo al dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di commercio, di individuare, con apposito decreto dirigenziale, categorie di merci ingombranti e a consegna differita non comprese nell'elenco di cui al comma 2 (comma 3) deve essere rivolta all'individuazione di macrocategorie ulteriori rispetto a quelle previste dalla vigente normativa regionale e non alle sottocategorie o ai "prodotti complementari" o "accessori" per i quali è utile fare riferimento alle classificazioni ISTAT.

In conclusione si ritiene che, i "prodotti complementari" o "accessori", **possono essere posti in vendita all'interno di un esercizio dedicato alla vendita di merci ingombranti** associabili alla più ampia categoria merceologica già espressamente consentita dalla citata norma regionale.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
PF Credito Cooperative
Commercio e Tutela dei Consumatori

Disponibile ad ulteriori chiarimenti.
Saluti cordiali

Il Dirigente

Dott. Pietro Talarico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.